



STATUTO

Aggiornato

con le modifiche apportate dall'Assemblea del

22 giugno 2017

24 settembre 2021

Art. 1 – Costituzione, sede e natura giuridica

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata “UNAM – UNIONE NAZIONALE AVVOCATI PER LA MEDIAZIONE” (di seguito anche indicata come Associazione o UNAM), con sede legale nazionale in Roma Via Nazario Sauro 16.

L'Associazione può istituire, modificare o sopprimere Sezioni locali, secondarie e/o operative ed avvalersi di recapiti permanenti in Italia e all'estero.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Art. 2 – Denominazione

L'Associazione è denominata “UNAM – UNIONE NAZIONALE AVVOCATI per la MEDIAZIONE”

La denominazione è di proprietà esclusiva dei Soci Fondatori, i quali ne concedono l'utilizzo all'Associazione nei modi e nelle forme disciplinate dal

presente Statuto.

L'utilizzo della denominazione di cui a commi precedenti è consentito, in via esclusiva, ai Soci dell'Associazione, nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Statuto e/o dagli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 – Scopi ed attività dell'Associazione

UNAM - UNIONE NAZIONALE AVVOCATI per la MEDIAZIONE (UNAM) è l'Unione dei professionisti del mondo forense e dei giuristi d'impresa che sostengono e promuovono la negoziazione, la mediazione e le metodologie consensuali in genere, quali modalità privilegiate e appropriate di risoluzione delle controversie.

Lo scopo principale che si pone UNAM è quello di promuovere e diffondere, in ambito forense e professionale, una cultura della risoluzione consensuale del contenzioso, attraverso principalmente il ricorso alla mediazione ed alla negoziazione diretta tra le parti, assistite da un avvocato.

Per il raggiungimento del suo scopo principale, UNAM promuoverà la più ampia e qualificata adesione alla stessa Associazione ed al Manifesto d'intenti pubblicato nel mese di aprile del 2013, allegato al presente Statuto, che costituisce parte integrante degli scopi associativi (di seguito anche solo Manifesto).

Il Manifesto potrà essere successivamente integrato e modificato con le stesse modalità previste per le modifiche statutarie.

UNAM si pone altresì i seguenti ulteriori scopi:

- costituire una rete di professionisti del mondo forense particolarmente sensibili, propensi e preparati alla risoluzione consensuale e negoziale delle controversie, identificabili per la loro stessa appartenenza ad UNAM;
- approfondire, studiare ed elaborare modelli avanzati di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, nonché percorsi formativi per professionisti che vogliano proporsi come esperti di questo approccio;
- promuovere ed implementare, nel pieno rispetto del quadro normativo e deontologico forense, una forma di specializzazione per tutti gli avvocati che siano interessati a pubblicizzare la loro peculiare propensione ed esperienza per la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie;
- promuovere lo sviluppo professionale, la formazione e l'aggiornamento degli avvocati che assistono le parti in procedure di negoziazione assistita, di mediazione, nonché in tutte le metodologie consensuali e nelle altre forme di ADR;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento degli aderenti in supporto e nell'ambito dell'ordine professionale forense.

Per il perseguimento di tutti i propri scopi associativi, UNAM potrà promuovere ogni attività di divulgazione, studio, formazione, elaborazione, pubblicazione, tra le quali, in particolare:

- predisporre campagne informative da indirizzarsi a tutti i professionisti, ai cittadini, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni;
- promuovere lo studio e l'approfondimento del fenomeno conciliativo, nella prospettiva della sua incentivazione, anche ad opera del legislatore;
- elaborare documenti di studio sulle riforme in atto, da presentare agli organi competenti in materia;
- elaborare progetti specifici e *best practices* per la promozione della conciliazione, da realizzarsi in collaborazione con gli organi giudiziari e con altri soggetti istituzionali e associativi interessati;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli avvocati sulle procedure di negoziazione assistita, di mediazione e sugli strumenti di risoluzione consensuale delle controversie, nonché sulle tecniche di negoziazione e comunicazione finalizzate ad agevolare la composizione volontaria dei contenziosi;
- organizzare percorsi formativi biennali per il conseguimento del titolo di specialista sulle materie di cui al punto precedente, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n.247.

Art.5 – Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Saranno, altresì, considerati Soci Fondatori i promotori del Manifesto che vogliano aderire all'Associazione.

Art. 6 – Soci Ordinari

Possono iscriversi all'Associazione in qualità di Soci Ordinari:

- i professionisti iscritti in qualsiasi Albo, anche speciale, dell'Ordine degli Avvocati;
- gli iscritti al Registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio;
- i laureati in giurisprudenza che operano come giuristi d'impresa presso una qualsiasi struttura societaria, cooperativa o associativa;

Con la domanda di iscrizione l'istante può dichiarare di voler aderire alla Sezione locale che indica.

Art. 7 – Soci Sostenitori

Può essere iscritto in qualità di Socio Sostenitore qualunque persona fisica, giuridica, ente pubblico o qualsiasi altro soggetto che condivide scopi e finalità di UNAM, impegnandosi a rispettarne lo Statuto.

Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto e può partecipare alle assemblee dell'Associazione in qualità di uditore. Può rendere manifesta la propria qualità di "Socio Sostenitore UNAM" e beneficiare di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

Art. 8 – Ammissione dei Soci.

Chiunque intenda ottenere l'iscrizione all'Associazione in qualità di Socio Ordinario o Socio Sostenitore deve presentare domanda compilando il *form* di adesione presente sul sito www.unam.it.

Sull'istanza si pronuncia l'Ufficio Direttivo, assicurando che il numero degli avvocati iscritti all'Associazione sia comunque non inferiore ai due terzi del numero totale dei Soci.

Art. 9 – Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Il Socio ha il diritto di recedere liberamente dall'Associazione, secondo le modalità indicate all'articolo seguente e senza alcun diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Il Socio è tenuto al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli Organi associativi.

Tutti i Soci UNAM si riconoscono negli obiettivi dell'Associazione e nel Manifesto, che si impegnano a rispettare, senza che vi sia alcuna responsabilità di verifica e controllo da parte di UNAM nei confronti di terzi.

L'adesione ad UNAM sarà resa pubblica all'interno del sito www.unam.it, a discrezione e scelta del singolo aderente.

Il Socio UNAM è libero di rendere nota alla propria clientela la sua condizione di "aderente UNAM" o "Socio UNAM".

Ogni Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annuale stabilita, di anno in anno, dal Comitato Esecutivo, il quale può prevedere quote differenziate tra Soci Ordinari e Sostenitori, nonché tra le varie tipologie di Soci Sostenitori.

Art. 10 – Recesso ed esclusione dei Soci

Il Socio può recedere dall'Associazione con una comunicazione scritta da indirizzarsi all'Associazione, senza alcun diritto sul patrimonio sociale.

La violazione da parte del Socio delle norme e degli obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali può essere

valutata dal Collegio dei Probiviri, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti. L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Comitato Esecutivo, su proposta del Collegio dei Probiviri, soltanto per gravi e comprovate violazioni delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali, previa audizione dell'interessato.

L'esclusione per mancato pagamento della quota associativa annuale può essere deliberata dal Comitato Esecutivo, informato preventivamente il Socio moroso.

Art.11 – Sezioni Locali

Presso ogni circondario di tribunale, può essere costituita una sola Sezione Locale da un minimo di cinque Soci che ne facciano espressa richiesta all'Assemblea, la quale si pronuncia in sede ordinaria. Nelle more della determinazione assembleare, il Comitato Esecutivo può autorizzare la Sezione richiedente ad operare come Sezione in prova.

I Soci aderenti alla singola Sezione Locale individuano un Responsabile della Sezione e lo comunicano al Segretario generale.

La Sezione Locale opera come articolazione interna dell'Associazione nazionale. I Soci aderenti alla singola Sezione possono costituirsi in forma di associazione, chiedendo all'Assemblea che la stessa associazione possa aderire come Sezione Locale. Il Comitato Esecutivo determina la quota annuale che l'associazione locale è tenuta a versare all'Associazione nazionale per ogni singolo Socio aderente.

Le Sezioni Locali sono tenute al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle decisioni degli Organi associativi. L'esclusione della Sezione Locale può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Esecutivo, soltanto per gravi e comprovate violazioni delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali, oltre che per manifesta inattività della Sezione o per insanabili dissidi tra i Soci aderenti alla singola Sezione, sentito il Responsabile della Sezione Locale.

Art.12 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo, l'Ufficio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri ed il Comitato Scientifico.

Art.13 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, nonché dalle Sezioni Locali.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito scritto da inviarsi a tutti i Soci almeno 30 giorni prima.

L'Assemblea si tiene presso una sede individuata dall'Ufficio Direttivo, possibilmente in ambiti territoriali diversi di volta in volta.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- su decisione del Presidente ovvero del Vice Presidente;
- su richiesta del Comitato Esecutivo;
- su istanza, indirizzata al Presidente, da parte di cinquanta Soci o di un terzo, e comunque non meno di 5, delle Sezioni Locali.

Art. 15 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto o, in alternativa, della metà più una delle Sezioni Locali regolarmente approvate dall'Assemblea.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei Soci con diritto di voto o, in alternativa, dei 2/3 delle Sezioni Locali regolarmente approvate dall'Assemblea.

Ogni Socio può farsi delegare da un solo altro Socio.

Sono ammessi al voto i Soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

Il Responsabile della Sezione Locale esprime, in aggiunta al proprio voto, un ulteriore voto per ogni cinque Soci aderenti alla Sezione in regola con i pagamenti delle quote associative.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

Art.16 – Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea riunita in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sui rendiconti annuali e sulle relazioni del Comitato Esecutivo;
- deliberare sugli indirizzi d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di competenza;
- deliberare sulle integrazioni e modifiche al Manifesto;
- deliberare sulla istituzione, modifica o soppressione delle Sezioni Locali e di eventuali recapiti sia in Italia che all'estero;
- eleggere le cariche sociali alle scadenze del mandato, come previsto dal presente Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo, dal Presidente e dai Soci.

All'Assemblea, riunita in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della Sede legale dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo o previsto dal presente Statuto.

Art. 17 – Elezione e struttura del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria che ne determina la durata, comunque non superiore a tre anni.

Scaduto il mandato, il Comitato Esecutivo esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio*, fino all'insediamento del nuovo Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori ed Ordinari. L'elezione di cinque dei nove membri è riservata al voto delle Sezioni Locali in ragione di un voto per ogni cinque Soci aderenti alla Sezione in regola con i pagamenti delle quote associative. I restanti quattro membri sono eletti con i voti di tutti i Soci presenti in Assemblea, anche per delega, in regola con i pagamenti delle quote associative.

Il Comitato Esecutivo nomina tra i suoi membri:

- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo può altresì individuare – fra i Soci Fondatori ed Ordinari, anche esterni al Comitato stesso – Responsabili per specifiche aree di attività o per singoli progetti.

Art. 18 – Funzionamento e funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce, anche in videoconferenza, ogni qual volta il Presidente o il Vice-Presidente lo ritengano necessario o quando lo richiedano tre dei suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo delibera validamente con la partecipazione di almeno 5 componenti, fra i quali il Presidente e/o il Vice-Presidente.

Sono approvate le deliberazioni che riportino il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti alla riunione: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

Al Comitato Esecutivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Provvede inoltre all'attuazione delle delibere dell'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo nomina i componenti del Comitato Scientifico e del

Collegio dei Probiviri.

Su proposta del Collegio dei Probiviri, il Comitato Esecutivo delibera l'esclusione di un singolo Socio, per gravi e comprovate violazioni delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali.

Il Comitato Esecutivo sovrintende alle attività formative promosse dall'Associazione, in tutte le sue articolazioni, fornendo indicazioni operative ed approvando uno specifico regolamento per l'organizzazione degli eventi formativi, anche sotto il profilo della gestione economica dei medesimi.

Il Comitato Esecutivo, altresì, promuove e sovrintende all'organizzazione della Scuola di formazione per avvocati, provvedendo alla regolamentazione della stessa, nel rispetto delle normative vigenti, nonché nominando un Direttore, un Vice-Direttore, un Comitato Scientifico, un Comitato di gestione ed ogni altro organo che dovesse ritenersi necessario, con particolare riferimento alla normativa sulle specializzazioni, ove la Scuola possa essere inquadrata in tale ambito

Il Comitato Esecutivo è tenuto a dare periodicamente informazione ai Soci ed ai Responsabili delle Sezioni locali di quanto deliberato.

Art. 19 – Ufficio Direttivo: struttura, funzionamento e funzioni

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere costituiscono l'Ufficio Direttivo.

L'ufficio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, ogni qualvolta lo richieda uno dei suoi componenti.

L'Ufficio Direttivo delibera validamente con la partecipazione di almeno 3 componenti, fra i quali il Presidente e/o il Vice-Presidente.

Sono approvate le deliberazioni che riportino il voto favorevole di almeno la metà dei partecipanti alla riunione: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-Presidente.

L'Ufficio Direttivo:

- delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione;
- formula proposte al Comitato Esecutivo;
- provvede all'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- assume decisioni urgenti.

Art. 20 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Comitato Esecutivo e l'Ufficio Direttivo, determinando l'O.d.G. delle adunanze e coordinandone i lavori.

Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Esecutivo e dell'Ufficio Direttivo.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso d'impedimento.

Art. 21 – Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- coordina le attività dei componenti del Comitato Esecutivo;
- mantiene aggiornato l'elenco degli Associati;
- cura i rapporti con i Soci e con le Sezioni Locali;
- redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Esecutivo e dell'Ufficio Direttivo.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere:

- gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione;
- redige il rendiconto annuale economico-finanziario;
- effettua i pagamenti ed incassa i contributi versati dai Soci.

A tali fini, è autorizzato ad accendere depositi o conti correnti presso istituti bancari.

Art. 23 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre avvocati scelti dal Comitato Esecutivo, anche tra i non Soci. Non possono far parte del Collegio dei Probiviri i componenti del Comitato Esecutivo.

I Probiviri restano in carica tre anni e decadono contemporaneamente al Comitato Esecutivo che li ha scelti.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri:

- elabora e propone al Comitato Esecutivo le modifiche e gli aggiornamenti al Manifesto UNAM, proponendo altresì ogni iniziativa che ritenga utile per rendere efficaci ed effettivi i relativi principi;

- collabora con il Comitato Scientifico per inserire nei piani formativi di UNAM, a livello sia nazionale sia locale, specifici approfondimenti in materia deontologica;

- collabora con gli altri Organi dell'Associazione per promuovere un'immagine pubblica di UNAM, anche fondata sui canoni etici in conformità alla normativa deontologica, proponendo ogni iniziativa utile in tal senso;

- su richiesta del Comitato Esecutivo, esprime pareri e suggerimenti sulle corrette modalità di svolgimento della pubblicità informativa dei Soci UNAM, nonché sulle modalità di relazione tra i Soci UNAM e tra questi e gli altri colleghi e i soggetti terzi (mediatori, parti e organismi di mediazione);

- è competente a decidere sulle violazioni da parte dei Soci delle norme ed obblighi del presente Statuto, dei regolamenti e delle risoluzioni degli Organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri, ricevuta una segnalazione di violazione ritenuta meritevole da parte del Comitato Esecutivo, delibera entro 60 giorni il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- censura scritta e riservata al Socio;
- sospensione temporanea, per un periodo non superiore ad un anno, dalla partecipazione all'Associazione e dal diritto a qualificarsi Socio UNAM;
- proposta al Comitato Esecutivo per l'espulsione del Socio dall'Associazione.

La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate, eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Comitato Esecutivo ed è comunicata ai soli soggetti interessati entro i successivi quindici giorni.

Art. 24 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo che assiste gli Organi Associativi nella selezione e valutazione delle iniziative di formazione da assumere, nella scelta dei programmi formativi, nella selezione dei docenti, nonché nelle collaborazioni da avviare per il perseguimento degli scopi statutari.

Il Comitato Scientifico cura, inoltre, unitamente al Comitato Esecutivo, l'organizzazione dei percorsi formativi biennali per il conseguimento del titolo di specialista, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 2012 n.247.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni italiane e straniere, particolarmente qualificate nell'ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Ne fa parte di diritto il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Elegge al suo interno il Direttore, che intrattiene i rapporti con il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Scientifico resta in carica per tre anni e decade contemporaneamente al Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Art. 25 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative versate dai Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori;
- dai contributi volontari dei Soci, anche attraverso la copertura dei costi di esercizio dell'Associazione;
- da eventuali contributi ordinari o straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o Soci, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, istituzioni comunitarie e da altri enti in genere.

E' fatto esplicito divieto di distribuire ai Soci utili, avanzi, fondi, riserve o capitale, fatti salvi i rimborsi per spese documentate ed effettuate per conto dell'Associazione, previa autorizzazione espressa dell'Ufficio Direttivo o del Comitato Esecutivo.

Art. 26 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo all'Assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria per la sua approvazione.

Art. 27 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento con voto favorevole:

- della unanimità dei componenti del Comitato Esecutivo, con esclusione delle disposizioni sugli scopi dell'Associazione nonché di quelle sulla convocazione, il funzionamento e le competenze dell'Assemblea;

ovvero, in alternativa

- della maggioranza dell'Assemblea dei Soci, riunita in sede straordinaria. la cui volontà prevale, comunque, su quella del Comitato Esecutivo.

Art. 28 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni con

finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 29 – Clausola di conciliazione

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Soci o tra questi e l'Associazione, in relazione al rapporto associativo e/o derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione presso un qualsiasi organismo di mediazione competente per legge.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 30 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.